

Vicenza, 30 Ottobre 2015

INFORMATIVA N. 8 -2015: IL PATENT BOX

La legge di stabilità per il 2014 (L. 23.12.2014 n. 190) ha introdotto nell'ordinamento italiano il patent box, **un regime fiscale opzionale di tassazione agevolata dei redditi di impresa derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali tutelati dalla Proprietà Intellettuale (IP).**

Per beni immateriali la legge intende tutti i diritti di proprietà intellettuale come brevetti per invenzione, modelli di utilità, marchi registrati, disegni, opere originali (copyright), e know-how.

L'agevolazione consiste nella esclusione da imposizione IRES e IRAP del 50% (solo del 30% nel 2015 e del 40% nel 2016) dei redditi derivanti dai beni agevolabili e **mira ad incentivare le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione e sviluppo dei seguenti beni immateriali.**

Le prime norme attuative sono state emanate con D.M. 30.7.2015 pubblicato solo di recente.

SOGGETTI INTERESSATI

La disposizione evidenzia che possono fruire dell'agevolazione i titolari di reddito d'impresa residenti, vale a dire:

- Imprese individuali;
- Società di persone;
- Società di capitali ed Enti commerciali;
- Enti non commerciali per il solo reddito di impresa;
- Società non residenti con stabile organizzazione in Italia.

È inoltre precisato che le società e gli enti di ogni tipo, compresi i Trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

MODALITÀ DI ESERCIZIO E DURATA

L'opzione ha durata pari a 5 periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.

Per i primi due periodi imposta (2015 e 2016) l'opzione è comunicata all'Agenzia delle Entrate mediante modalità previste con apposito Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che ad oggi non è stato ancora emanato.

BENI IMMATERIALI OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione riguarda i redditi derivanti dall'utilizzo di:

- **opere dell'ingegno;**
- **brevetti industriali;**
- **marchi di impresa;**
- **processi, formule e informazioni** relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (**know how**).

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Le attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all'accrescimento del valore dei beni immateriali oggetto del Patent Box sono le seguenti:

- 1) la **ricerca fondamentale**, da intendere come i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, utilizzate successivamente nelle attività di ricerca applicata e design;
- 2) la **ricerca applicata**, definita come la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica;
- 3) **lo sviluppo sperimentale e competitivo**, con ciò dovendosi intendere l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test, le prove e le sperimentazioni necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l'utilizzo di processi e servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari;
- 4) il **design**, quindi l'attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l'aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte, e le attività di sviluppo dei marchi;

5) **l'ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;**

6) **le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all'adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l'ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza,** la protezione di essi anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi;

7) le **attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi,** e contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base della seguente formula:

REDDITO AGEVOLATO = Reddito da IP x (Costi qualificati R&S / Costi complessivi R&S) x 50% .

I Costi qualificati da indicare al numeratore del rapporto sono afferenti alle attività di ricerca e sviluppo:

1. svolte direttamente dai soggetti beneficiari;
2. svolte da università o enti di ricerca e organismi equiparati;
3. svolte da società, anche start up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ("società esterne al gruppo");
4. derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ("società infragruppo"). Tali costi sono tuttavia riconosciuti solo per la quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti dalle "società infragruppo" nei confronti di soggetti terzi;
5. sostenute dal soggetto beneficiario nell'ambito di accordi di ripartizione dei costi (CCA), nel limite dei proventi che il soggetto beneficiario ottiene dal riaddebito di tali costi ai partecipanti agli accordi di CCA.

I Costi complessivi da indicare al denominatore del rapporto sono:

1. i costi qualificati come sopra definiti a cui sono aggiunti;
2. i costi afferenti alle attività di ricerca e sviluppo derivanti da operazioni infragruppo;
3. il costo di acquisizione (incluso il costo della licenza di concessione in uso) del bene intangibile;

Infine, i costi qualificati possono essere incrementati.

Il valore dell'incremento è pari a:

$$\text{Incremento} = \text{Costi complessivi} - \text{Costi qualificati}$$

Tuttavia, tale incremento non può superare il 30% dei Costi qualificati. Se lo supera, allora si può aggiungere soltanto il 30% dei Costi qualificati.

Sia per i Costi qualificati sia per i Costi complessivi non rilevano:

1. gli interessi passivi;
2. le spese relative agli immobili;
3. qualsiasi costo che non può essere direttamente collegato a uno specifico bene immateriale oggetto del Patent Box.

REDDITI DERIVANTI DAL BENE IMMATERIALE

Il reddito agevolabile è quello che deriva dall'uso diretto del bene immateriale o dalla concessione in uso (uso indiretto).

1. **USO INDIRETTO:** Il reddito derivante dal bene immateriale è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso (royalties) dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi;
2. **USO DIRETTO:** è necessario individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell'opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d'impresa o la perdita. **Consiste in un reddito figurativo ascrivibile ai beni immateriali incorporato nel reddito rinveniente dall'attività svolta dal contribuente.**

Tale approccio, di fatto, assume l'esistenza di un ramo di azienda autonomo destinato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente. Pertanto è necessario isolare le componenti positive e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene immateriale, affrontando tutte le complessità contabili e valutative connesse che tale processo comporta.

PROCEDURA DI RULING

L'utilizzo diretto richiede inoltre un accordo con il Fisco attraverso lo strumento del RULING DI STANDARD INTERNAZIONALE ex art.8 DL 269/2003.

In caso di utilizzo indiretto il ruling è solo facoltativo in caso di operazioni con società del gruppo.

E' da sottolineare che i soggetti di piccole e medie dimensioni accedono ad una forma "semplificata" di ruling, **che, però, per la sua attuazione è ancora in attesa di un**

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

DETAZZAZIONE PLUSVALENZE

Sono altresì detassate le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito:

1. nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali agevolabili;
2. prima della chiusura del 2° periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione;

ASPETTI CRITICI DELL'AGEVOLAZIONE

Per valutare le opportunità di questa agevolazione, occorre confrontare il risparmio fiscale da essa derivanti con i costi richiesti per la sua concreta attivazione, in relazione ai maggiori adempimenti amministrativi, contabili e di consulenza professionale.

Infatti, riassumendo quanto esposto in precedenza, il calcolo del patent box si sostanzia in 3 passaggi:

- Individuazione qualitativa del bene agevolabile;
- **Calcolo della quota di reddito che è ascrivibile all'uso del bene immateriale;**
- Determinazione della percentuale agevolabile, data dal rapporto tra costi qualificati e costi totali.

Il problema principale consiste nella quantificazione del reddito che deriva dall'impiego diretto del bene immateriale, la quale può comportare un forte impatto sulle procedure di rilevazione dei dati aziendali, nonché notevoli sforzi valutativi in termini di consulenza e di ore lavoro.

La legge prevede inoltre un ruling preventivo con il fisco, ma stante la velocità e l'efficienza dell'Agenzia delle Entrate Italiana, è da attendersi che informazioni reali ed operative su questo ruling arriveranno solo dopo diverso tempo dall'esercizio dell'opzione, senza che questo possa in alcun modo costituire una "scusante" del contribuente.

Il rischio concreto è quello di trovarsi a consuntivo un importo accettato dal fisco notevolmente inferiore ai costi necessari ad affrontare le opportune implementazioni dei sistemi contabili, l'aumento degli oneri amministrativi e delle consulenze tecniche esterne, nonché il costo tutti interventi indispensabili per permettere il corretto calcolo delle grandezze agevolabili.

Il rapporto costi benefici prevede ora solo una certezza sul fronte dei costi, mentre sul fronte dei benefici ci sono ancora molti dubbi.

Ciò è fondamentale dovuto al fatto che questo concetto di “Patent Box” è stato pensato per agevolare strutture di grandi dimensioni che sono già solite trattare col Fisco in termini di Ruling.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina